



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 06-07-2012

OGGETTO: *Impegno spesa per rimborso spese processuali per assistenza nella fase d'appello. Procedimento giudiziario 173../06*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012, CC n. 90 del 29.05.2012, nonché la delibera di approvazione del PEG, GC n. 91 del 31.05.2012;

Richiamata la determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy;

Premesso che il Sig. ...*omissis* ... , in qualità di dipendente del Comune di Scandicci, è stato sottoposto a procedimento penale n. 173.../... e che con nota pervenuta in data 10.07.07, prot. n. 28463, ha dichiarato di avere incaricato per la propria difesa come difensore di sua fiducia l'Avv. Pier Matteo Lucibello con studio in Firenze;

Preso atto che con sentenza n. 5598/2010 del Tribunale di Firenze il dipendente è stato assolto;

Considerato che l'Avv. Lucibello è un professionista che gode della fiducia di questa Amministrazione Comunale;

Visto che con determinazione n. 30/2012 è stato provveduto a pagare le spese relative all'assistenza legale dell'ex dipendente nel procedimento giudiziario di primo grado di cui sopra;

Preso atto che in data 14.06.2012 al protocollo n. 21612 è stato registrato decreto di citazione in grado d'appello del Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata fissata l'udienza per la trattazione della causa d'appello contro imputati vari, tra cui l'Arch. Lorenzo Paoli, Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Scandicci relativamente alla suddetto procedimento penale;

Vista la nota dell'Arch. Paoli del 03.07.2012, prot. 23796, con cui egli comunica la scelta di confermare mandato per l'assistenza legale in suo favore all'Avv. Pier Matteo Lucibello del Foro di Firenze anche per la fase di appello.

Richiamato l'art. 67 del DPR 268/1987 che statuisce, al comma 1, che l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Preso atto che l'art. 18 del DL 67/1997, convertito da L. 135/97, prevede altresì che "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio, o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le Amministrazioni interessate... possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

Ricordato che con delibera n. 401/2000 la Giunta Comunale - ritenendo opportuno estendere la normativa di cui al suddetto art. 18 a tutto il personale dipendente del Comune di Scandicci - ha approvato la direttiva in base alla quale saranno rimborsate da parte dell'Amministrazione le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti del Comune di Scandicci in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

Richiamato altresì l'art. 20, comma 12, dello Statuto Comunale che dispone che il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse. In caso di soccombenza, ovvero di colpevolezza accertata con sentenza definitiva il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti;

Considerato che i fatti addebitati al dipendente comunale sono stati connessi all'espletamento del suo ruolo all'interno dell'Amministrazione e che egli è stato assolto;

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa in via cautelativa relativamente agli onorari dell' Avv. Pier Matteo Lucibello (con Studio in Borgo Pinti, 80, Firenze), per rimborso inerente all'assistenza legale al dipendente comunale nell'ambito dell'appello del procedimento penale n. 173..../....

Vista la L. 217 del 17.12.2010 di conversione del DL 187/2010 con cui è stata modificata la L. 13.08.2010 n. 136 circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che nella fattispecie del caso non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del n. CIG in quanto non si tratta di appalto, bensì di rimborso per spese legali come in premessa specificato;

Rilevato, comunque, che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, afferma che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa che nella fattispecie del caso non ricorre;

Preso altresì atto dal sito della AVCP dalle 'faq' aggiornate al 14.03.2012 su tale argomento, che la Autorità ribadisce che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

DETERMINA

Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, in via cautelativa impegno di spesa di € 1.500,00, relativamente agli onorari dell' Avv. Pier Matteo Lucibello, (con Studio in Borgo Pinti, 80, Firenze), per rimborso spese inerenti all'assistenza legale al dipendente comunale nell'ambito della fase di appello del procedimento penale n. 173..../...., di cui al decreto di citazione in grado d'appello del Presidente della Corte d'Appello, protocollo n. 21612/2012.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 1.500,00 trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2012. (Impegno n. 1054/2012).

Di riservarsi l'adozione di ulteriori atti di impegno di spesa.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI